

Provincia di Asti

L.r. n. 18/94 e l.r. n. 76/96, Cooperativa Semilla, Società cooperativa sociale onlus, con sede legale in Moncuoco Torinese, Cascina Valgomio, fraz. Barbaso - Iscrizione nella sezione provinciale di Asti dell'albo delle cooperative sociali, sez. b (coop. la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Determinazione n. 916 del 6/3/2013

IL DIRIGENTE

Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla legge Costituzionale 3/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.06.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 167 del 25.06.2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012/2014;

Vista la Legge 381/91;

Vista la Legge Regionale 18/94, modificata ed integrata con L.R. 76/96 "Norme di attuazione della Legge 381/91 – Disciplina delle cooperative sociali", art 2-3;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/7/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali,

Vista la L.R. 1/2004 ad oggetto "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che attribuisce alle Province la competenza in materia di cooperative sociali;

Vista la L.R. 30/2009 di modifica della L.R.18/94;

Vista la documentazione agli atti;

Considerato che:

la Cooperativa Semilla Società Cooperativa sociale onlus con sede legale in Moncuoco Torinese, Cascina Valgomio, fraz Barbaso, ha presentato istanza di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione B;

la predetta cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che pertanto rientra nella previsione di cui all'art. 1 lettera b della legge 381/91;

l'INPS, facendo proprie le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali circa la percentuale di soggetti svantaggiati, con la circolare n. 188 del 17.06.1994, precisava che le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori al quale riferirsi per il calcolo percentuale dei soggetti svantaggiati presenti nella cooperativa;

la Regione Piemonte, con nota del 2011, acclarata al protocollo della Provincia n. 48688 del 12/5/2011, interveniva sulla problematica riconoscendo da un lato l'autonomia di ogni Amministrazione e dall'altro ribadendo che il criterio ministeriale di cui alla citata circolare INPS n. 188, applicato alle cooperative sociali, "evita una penalizzazione sotto il profilo imprenditoriale per queste ultime, favorendone il mantenimento in vita soprattutto alla luce della forte crisi di mercato di questi ultimi anni, che ha colpito sensibilmente il settore";

nei recenti incontri, tale indirizzo viene altresì condiviso dal "Tavolo tecnico" di lavoro delle Province piemontesi sulla Cooperazione Sociale;

Preso atto che la compagine sociale indicata nell'istanza presenta risulta, relativamente alla percentuale di soggetti svantaggiati inseriti, conforme all'interpretazione data dalla suddetta circolare;

Vista la legge 328/2000 denominata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato il D.Lgs 267/2000;

determina

1. di iscrivere nella Sezione Provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative Sociali sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), la Cooperativa SEMILLA, società cooperativa sociale onlus, con sede legale in Moncuoco Torinese, Cascina Valgomio, Frazione Barbaso;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, nonché al competente Settore della Regione Piemonte
4. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.